



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2012
COM(2012) 525 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio riguardo al lavoro
forzato nel Myanmar/Birmania**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio riguardo al lavoro forzato nel Myanmar/Birmania

1. INTRODUZIONE

1. Il Myanmar/Birmania è un paese beneficiario del regime speciale per i paesi meno sviluppati (Everything but Arms - nel seguito "regime EBA"), di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009¹. I Paesi beneficiari del regime EBA sono elencati nell'allegato I, colonna D del presente regolamento.

2. CONTESTO GIURIDICO PER IL RITIRO PROVVISORIO DELLE PREFERENZE SPG

2. L'accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 3281/94² e (CE) n. 1256/96³ è stato temporaneamente ritirato col regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio⁴. Il regolamento (CE) n. 732/2008 ha modificato il regolamento (CE) n. 552/97 e sostituito il riferimento a tali regolamenti. Il regolamento (CE) n. 732/2008 costituisce l'attuale base giuridica per l'applicazione e la gestione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione (nel seguito "SPG").
3. In forza dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, quale modificato dall'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 732/2008, l'applicazione del regolamento (CE) n. 552/97 va posto termine alla luce di una relazione della Commissione sul lavoro forzato nel Myanmar/Birmania, da cui risulta che le pratiche di cui alla lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 732/2008 sono venute meno.
4. La lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce che i regimi preferenziali concessi a norma di tale regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a causa della violazione grave e sistematica dei principi contenuti nelle convenzioni elencate all'allegato III, parte A risultanti dalle conclusioni degli organismi di controllo competenti. La convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il lavoro forzato n. 29 (1930) ("la convenzione n. 29") figura all'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 732/2008.

¹ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1).

⁴ GU L 085 del 27.3.1997, pagg. 0008-0009.

3. LE CONCLUSIONI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO DELL'OIL

3.1. Una sintesi dell'intervento dell'OIL sul lavoro forzato nel Myanmar/Birmania

5. La commissione d'inchiesta dell'OIL è stata istituita nel 1997 allo scopo di esaminare il rispetto della convenzione n. 29 da parte del governo del Myanmar/Birmania. In considerazione della flagrante e persistente inadempienza alla convenzione, la commissione d'inchiesta ha formulato le seguenti raccomandazioni:
 - (a) proporre testi legislativi, in particolare la legge sui paesi ("Village Act") e di quella sulle città ("Towns Act"), in linea con la convenzione n. 29;
 - (b) garantire che a livello delle pratiche il lavoro forzato non sia più imposto dalle autorità, in particolare dalle forze militari;
 - (c) garantire che le sanzioni che possono essere imposte a norma della sezione 374 del codice penale per la coazione al lavoro forzato o obbligatorio vengano fatte rispettare rigorosamente, in conformità dell'articolo 25 della convenzione n. 29.
6. Avendo il governo omesso di intraprendere le iniziative necessarie per attuare le raccomandazioni della commissione d'inchiesta, nel corso della sua 87a sessione (giugno 1999) la Conferenza internazionale del lavoro (ILC) ha adottato una risoluzione sull'uso diffuso del lavoro forzato nel Myanmar/Birmania ("risoluzione del 1999").
7. Successivamente, alla sua 88a sessione (giugno 2000) l'ILC ha adottato una risoluzione ex articolo 33 dello Statuto relativo a misure volte a garantire la conformità del Myanmar/Birmania con le raccomandazioni della commissione d'inchiesta ("risoluzione del 2000"). Questo è l'unico caso nella storia dell'OIL in cui l'articolo 33 dello Statuto è stato applicato per garantire il rispetto degli obblighi internazionali da parte di uno Stato.

3.2. Osservazioni del comitato di esperti sull'applicazione di convenzioni e raccomandazioni

8. Nelle sue osservazioni del 2012 il comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (CEACR) ha accolto con favore gli sviluppi positivi nel Myanmar/Birmania, quali la presentazione al Parlamento di un progetto di legge che abroga il Towns Act e il Village Act del 1907. Il comitato ha tuttavia osservato che, nonostante gli sforzi compiuti per l'attuazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta, il governo non ha ancora completamente attuato tali raccomandazioni. Oltre alle iniziative avviate per la modifica della legislazione, il governo deve continuare a garantire che, a livello di prassi, il lavoro forzato non venga più imposto dalle autorità, in particolare dalle forze armate; nonché che le sanzioni per la coazione al lavoro forzato nell'ambito del codice penale vengano applicate con rigore nei confronti delle autorità civili e militari.

3.3. Rapporto del funzionario di collegamento dell'OIL

9. Nel 2012 il funzionario di collegamento dell'OIL alla seduta straordinaria sul Myanmar (convenzione n. 29) del comitato per l'applicazione delle norme (Committee on the Application of Standards, CAS) ha riferito che sono stati osservati importanti sviluppi in un certo numero di settori dal 2011, quando il CAS aveva effettuato l'ultimo esame della situazione. Nel quadro delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta, la precedente normativa è stata abrogata e sono state adottate nuove leggi, fra cui quelle che confermano la natura di reato della coazione al lavoro forzato. Gli autori di tale reato accusati del ricorso al lavoro forzato, in

particolare il personale militare, sono oggi perseguiti e puniti ai sensi di legge. Benché vi sia stato un calo notevole nel ricorso al lavoro forzato, il problema tuttavia persiste e si continuano a ricevere denunce. Il governo ha riconosciuto questo fatto e avviato una strategia congiunta con l'OIL per la completa eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato entro il 2015 al più tardi e ha inoltre concluso un accordo per pianificare in dettaglio gli interventi per l'attuazione di tale strategia.

3.4. Conclusioni del comitato per l'applicazione delle norme dell'OIL

10. Il 4 giugno 2012 il comitato per l'applicazione delle norme (CAS), riunito in seduta straordinaria per esaminare gli sviluppi relativi alla questione del rispetto da parte del governo del Myanmar/Birmania della convenzione n. 29, ha adottato le conclusioni riguardanti il Myanmar/Birmania. Il CAS ha preso atto delle osservazioni del CEACR, nonché del rapporto dell'ufficiale di collegamento dell'OIL. Nelle sue conclusioni il CAS accoglie con favore:

- (a) i progressi compiuti verso il rispetto delle raccomandazioni del 1998 della commissione d'inchiesta. Il comitato ha osservato che il governo ha preso molti importanti provvedimenti in proposito dopo la riunione dell'anno scorso;
- (b) il piano d'azione elaborato e particolareggiato sviluppato congiuntamente da governo e OIL. Il comitato insiste sul fatto che tutte le parti sociali e le organizzazioni della società civile svolgano un ruolo attivo nel decidere le priorità e contribuire nell'accelerare l'applicazione degli elementi di tale piano più pertinenti per l'immediata attuazione delle raccomandazioni della commissione di inchiesta;
- (c) la dichiarazione del rappresentante del governo che la cultura dell'impunità non veniva tollerata e che il presidente aveva invitato a prendere provvedimenti che garantissero il rispetto dello Stato di diritto in tutto il paese. Il comitato ritiene che gli interventi intrapresi per perseguire il lavoro forzato debbano continuare a essere intensificati e che la nuova legislazione venga applicata in modo efficace in modo tale da garantire la completa responsabilità a norma di legge. Il comitato auspica che siano imposte sanzioni efficaci e dissuasive per punire il ricorso al lavoro forzato in tutti i settori e chiede al governo di verificare l'effetto dei provvedimenti fino ad allora riferiti in modo da essere in grado di rafforzarli ove necessario.

11. Il comitato ha espresso tuttavia il perdurare della sua preoccupazione per la disposizione costituzionale che prevedeva un'eccezione al divieto del lavoro forzato per "funzioni assegnate dall'Unione conformemente alla legge nell'interesse del pubblico". Esso ha salutato con favore la dichiarazione del rappresentante del governo che la Costituzione possa essere modificata se tale è la volontà del popolo, e ha auspicato che vengano presi provvedimenti atti a garantire che qualsiasi eccezione ai lavori forzati prevista dal quadro costituzionale e legislativo venga strettamente limitata al ristretto campo d'applicazione delle eccezioni nel quadro della convenzione n. 29

3.5. Risoluzione della Conferenza internazionale del lavoro

12. Il 13 giugno 2012 la Conferenza internazionale del lavoro (ILC) prendendo atto delle conclusioni adottate in data 4 giugno 2012 dal CAS e considerando che il mantenimento delle misure esistenti non potrebbe più contribuire a conseguire il risultato auspicato di rispetto delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta ha

adottato la risoluzione "Concernente le misure sul Myanmar adottate ai sensi dell'articolo 33 della costituzione OIL" e ha deciso di:

- (a) revocare con effetto immediato la limitazione della cooperazione o assistenza tecnica dell'OIL al governo del Myanmar/Birmania di cui al paragrafo 3, lettera b), della risoluzione del 1999 per consentire all'OIL di aiutare il governo, i datori di lavoro e i lavoratori su una serie di questioni che rientrano nel mandato dell'OIL;
- (b) revocare la misura di cui al paragrafo 3, lettera c), della risoluzione 1999 per consentire al governo del Myanmar/Birmania di partecipare a riunioni, seminari e simposi dell'OIL allo stesso titolo di qualsiasi altro membro, e alle parti sociali di Myanmar/Birmania di ricevere lo stesso trattamento;
- (c) sospendere per un anno la raccomandazione di cui al paragrafo 1, lettera b) di detta risoluzione che chiede ai suoi membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar/Birmania per garantire che il lavoro forzato non venga utilizzato in tali relazioni, con effetto immediato. L'ILC riesaminerà la raccomandazione nel 2013 alla luce delle informazioni di cui dispone riguardo all'abolizione del lavoro forzato in Myanmar/Birmania.

4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

- 13. In base alle informazioni di cui sopra la Commissione conclude che i progressi compiuti dal Myanmar/Birmania verso il rispetto delle raccomandazioni dell'OIL consentono di non considerare più "gravi e sistematiche" le violazioni dei principi definiti nella convenzione OIL n. 29.
- 14. Si raccomanda pertanto di ripristinare l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania.
- 15. È opportuno che la Commissione continui a monitorare gli sviluppi in Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e ad agire di conseguenza conformemente alle procedure in vigore, comprese, al caso, quelle per rinnovare il ritiro.